

Ordine Civile di Savoia

Statuto

CARLO ALBERTO
Per Grazia di Dio Re di Sardegna,
Di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia, di Genova, ecc.
Principe di Piemonte, ecc. ecc. ecc.

L'esperienza degli antichi tempi confermata da quelle della moderna età ha dimostrato in maniera indubitata che le ricompense speciali stabilite per le diverse specie di merito e distribuite con giustizia imparziale, contribuiscono potentemente, col mezzo dell'emulazione che eccitano, alla gloria e prosperità degli Stati, indirizzando verso tutto ciò che è utile, bello e grande, ogni maniera di virtù e di talenti.

Il Re Vittorio Emanuele predecessore Nostro di gloriosa rimembranza istituì così nell'anno 1815 l'Ordine Militare di Savoia per segnalare con onorevole guiderdone il merito luminoso acquistato nella carriera dell'arme.

Noi abbiamo divisato di compiere e perfezionare l'opera di lui privilegiando con contrassegni d'onore quelli i quali dedicatisi ad altre professioni non meno utili di quella delle armi, sono diventati con profondi e lunghi studi l'ornamento del genere umano, ovvero hanno, con le dotte loro fatiche giovato grandemente al comune bene.

La nostra intenzione si è che le ricompense da noi stabilite per onorare il merito civile non sieno concesse che dopo una disamina rigorosa delle ragioni degli aspiranti.

A tal uopo Noi abbiamo determinato di commettere questo esame alle persone istesse che trovansi più impegnate a conservare l'istituzione in tutto il suo splendore. Le divise dell'Ordine novello conseguiranno così quella considerazione maggiore che aver deggiono, venendo solamente portate da uomini di merito riconosciuto, irreprensibili nella condotta e nei loro principii e commendati per devozione alla Nostra persona e per lo zelo che manifestano nell'obbedienza alle leggi.

Qundi è che in vigore delle presenti di Nostra certa scienza ed autorità sovrana, avuto il parere del Nostro Consiglio, Noi abbiamo stabilito ed ordinato quanto segue:

ART. 1

E' creato, istituito e fondato da Noi in perpetuo un Ordine Civile di Savoia, del quale Noi ci dichiariamo Capo e Gran Maestro; e vogliamo che questa Nostra suprema dignità passo dopo di Noi ai Nostri successori ed eredi della Corona Reale.

ART. 2

Non saravvi in quest'Ordine altra classe che quella dei Cavalieri.

ART. 3

Eglio saranno decorati di una croce d'oro piena, smaltata in azzurro, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenterà la cifra del fondatore, e dall'altro la seguente scritta: "Al merito civile 1831".

ART. 4

Questa croce sarà attaccata al lato sinistro del vestito con un nastro listato di una banda di colore azzurro fra due bande bianche.

ART. 5

L'Ordine Civile di Savoia sarà conferito da Noi:

1 – Ai primarii dirigenti o imprenditori che avranno eseguito qualche atto od opera di alta amministrazione.

2 – Agli scienziati, ai letterati, ed agli amministratori i quali avranno composto e pubblicato qualche opera importante,

3 – Agli ingegneri, architetti od artisti che siansi renduti celebri con lavori di distinto merito,

4 – Agli autori e pubblicatori di qualche invenzione o scoperta di gran conto e vantaggio, ed a coloro che avranno dato alle invenzioni o scoperte da altri fatte perfezionamento, che per l'utilità sua si accosti al merito della primitiva invenzione o scoperta.

5 – Ai professori di scienze e lettere ed ai direttori di stabilimenti di educazione che, chiari per dottrina ed avendo pubblicato qualche utile scrittura, abbiansi procacciata col loro magistero o governo della gioventù, gloriosa fama.

ART. 6

Colui che aspirerà alla decorazione dell'Ordine Civile di Savoia ci rassegnerà la sua dimanda ed i titoli sui quali l'appoggia, per mezzo della Nostra Cancelleria. Trovandosi l'oggetto di questa dimanda compreso in una delle cinque categorie sopra mentovate, sarà da Noi rimandata all'esame del Consiglio creato da Noi fra i membri del medesimo Ordine, composto da non più di sette Cavalieri e presieduto da quello tra essi che Noi a tal uopo nomineremo.

ART. 7

Il Consiglio prenderà informazione:

1 – Sui titoli del chiedono in conformità alle disposizioni dell'art. 5,

2 – Sulle qualità e sui principii morali di esso.

ART. 8

Farassi in Consiglio la relazione delle informazioni in tal modo raccolte e il Consiglio prenderà quindi partito sulla dimanda, ballottandola in modo segreto. L'atto verbale esprimerà quale sia stata la divisione dei voti nel mandarsi la cosa a partito.

ART. 9

Il Nostro Gran Cancelliere ci rassegnerà le informazioni suddette, il parere del Consiglio e il risultamento dei voti e riceverà la Nostra determinazione che egli comunicherà al Consiglio e all'aspirante.

ART. 10

Dovrà egli far stendere il diploma di nomina e presentarlo alla Nostra firma.

ART. 11

I Cavalieri dell'Ordine Civile di Savoia saranno ammessi alla Nostra Corte e godranno dell'onore del saluto militare si è come i Cavalieri dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell'ordine Militare di Savoia.

ART. 12

I registri dell'Ordine e le dimande per le ammissioni, i documenti all'appoggio, se ven'hai, le informazioni, i pareri del Consiglio e le Nostre determinazioni si riporranno nella Nostra Cancelleria.

Date in Torino il ventinove del mese di ottobre l'anno del Signore mille ottocento trent'uno e del regno Nostro primo.

Carlo Alberto

V. Barbaroux *Guarda Sigilli*

V. G.M. Caccia

V. Pensa

de l'Escarene

Riveduto in Ginevra nei giorni 11 giugno 1985 e 10 ottobre 1996

Vittorio Emanuele

G. Balbo di Vinadio